

BILANCIO

La contabilizzazione del leasing: la survey dell'Oic

di **Federica Furlani**

Per le imprese che adottano i **principi contabili nazionali**, nonostante il **D.Lgs. 139/2015** abbia rafforzato il principio di prevalenza della sostanza sulla forma introducendo il [n. 1-bis al comma 1 dell'articolo 2423-bis cod. civ.](#) (*“la rilevazione e la presentazione delle voci deve essere fatta tenendo conto della sostanza dell'operazione o del contratto”*), lo stesso non ha apportato alcun cambiamento alla vigente disciplina per la **contabilizzazione dei contratti di leasing**: il codice civile e gli Oic impongono ancora nella pratica di procedere alla rilevazione del leasing secondo il **metodo patrimoniale**.

Peraltro, il rispetto del **principio della prevalenza della sostanza sulla forma** può ritenersi rispettato dall'[articolo 2727, comma 1, n. 22, cod. civ.](#), il quale prevede che *“La nota integrativa”* – quale parte integrante del bilancio – *“deve indicare ... le operazioni di locazione finanziaria che comportano il trasferimento al locatario della parte prevalente di rischi e benefici inerenti ai beni che ne costituiscono oggetto, sulla base di apposito prospetto dal quale risulti il valore attuale delle rate di canone non scadute quale determinato utilizzando i tassi di interesse pari all'onere finanziario effettivo inerenti i singoli contratti, l'onere finanziario effettivo attribuibile ad essi e riferibile all'esercizio, l'ammontare complessivo al quale i beni oggetto di locazione sarebbero stati iscritti alla data di chiusura dell'esercizio qualora fossero stati considerati immobilizzazioni, con separata indicazione di ammortamenti, rettifiche e riprese di valore che sarebbero stati inerenti all'esercizio”*. Si precisa peraltro che tale informativa non è richiesta in caso di **redazione del bilancio in forma abbreviata** o delle micro-imprese.

Secondo il **metodo patrimoniale**, l'utilizzatore rileva il bene in bilancio solo all'atto dell'eventuale **riscatto**, mentre **in vigenza del contratto** iscrive a conto economico i **canoni** maturati alla voce B 8) “Costi per godimento beni di terzi”; i beni oggetto del contratto restano pertanto iscritti tra le immobilizzazioni nel bilancio del locatore.

L'alternativa a tale metodo, adottata dai principi contabili internazionali e raccomandata dall'Oic 17 in caso di redazione del bilancio consolidato, è il **metodo finanziario**, secondo il quale un contratto di locazione finanziaria, caratterizzato dal **trasferimento al locatario della parte prevalente dei rischi e dei benefici inerenti i beni locati**, va contabilizzato dal locatario rilevando i beni oggetto di locazione come se fossero stati acquisiti, iscrivendoli nell'attivo dello stato patrimoniale, e in contropartita un debito per canoni futuri da pagare. Successivamente l'attività è ammortizzata lungo la durata della vita utile, mentre il canone pagato **riduce il debito residuo**, con contestuale **rilevazione di interessi passivi a conto economico**.

Le ragioni della scelta di mantenere in capo ai soggetti **Oic adopter** la rilevazione secondo il **metodo patrimoniale** sono illustrate nella **Relazione al D.Lgs. 139/2015**, nella quale si spiega che *“si è ritenuto ... preferibile mantenere l'attuale impianto normativo in attesa che si definisca il quadro regolatorio internazionale sul leasing e si possa, quindi, riorganizzare la materia in modo complessivo”*.

Con l'**entrata in vigore** a partire dai bilanci che hanno inizio dal **1° gennaio 2019**, del **nuovo principio internazionale sul leasing**, l'**Ifrs 16**, si è definito il **quadro regolatorio internazionale** cui la Relazione fa riferimento.

A tal proposito, nella *newsletter* di dicembre 2019, pubblicata di recente, l'**Organismo italiano di Contabilità**, nel precisare che la legge riconosce all'Oic ([articolo 9-bis D.Lgs. 38/2005](#)) la prerogativa di fornire *“supporto all'attività del Parlamento e degli Organi Governativi in materia di normativa contabile”* e quindi di **fornire al Legislatore elementi utili per valutare eventuali iniziative da intraprendere**, ha evidenziato la volontà di **raccogliere l'opinione degli operatori** sul tema delle **modalità di contabilizzazione del leasing finanziario** nella prospettiva di ottenere gli elementi necessari per promuovere, in sede legislativa, un'eventuale **modifica del piano regolamentare vigente**.

A tal fine ha pubblicato una **specifica survey sul tema del leasing**, a cui è possibile partecipare entro il **6 marzo 2020**, nel quale gli operatori **interessati** possono, tra l'altro:

- **evidenziare eventuali problematiche** riscontrate nella contabilizzazione delle operazioni di locazione finanziaria nel bilancio d'esercizio secondo il modello contabile attualmente in vigore;
- **esprimersi sull'eventuale migliore rappresentazione in bilancio dei contratti di locazione** secondo il metodo finanziario;
- **proporre eventuali semplificazioni**, rispetto all'eventuale introduzione del metodo finanziario, per le società che redigono il bilancio in forma abbreviata e per le micro imprese.



Master di specializzazione
**BILANCIO D'ESERCIZIO E PRINCIPI
CONTABILI NAZIONALI**
[Scopri le sedi in programmazione >](#)